

Articolo 1

Oggetto

La presente ordinanza definisce le possibili deroghe alle prescrizioni legali in materia di durata del lavoro e del riposo in caso di condizioni particolari giusta l'articolo 27 capoverso 1 della legge e designa le categorie di aziende o i gruppi di lavoratori ai quali si applicano tali deroghe. Essa designa per ogni categoria di aziende o gruppo di lavoratori l'entità delle deroghe.

La base legale dell'ordinanza 2 è contenuta nell'articolo 27 capoverso 1 LL (v. commento dell'art. 27 LL). Il presente articolo stabilisce che l'ordinanza 2 disciplina le possibili deroghe alla legge sul lavoro. Inoltre, precisa che le prescrizioni derogatorie si applicano unicamente alle aziende o ai gruppi di lavoratori che sono designati nell'ordinanza. In tal modo, il quadro normativo di questa ordinanza d'esecuzione è delimitato in base al principio secondo

cui le ordinanze non devono esulare dalle condizioni quadro fissate dalla legge. Gli stabilimenti interessati dalla presente ordinanza non sono obbligati ad avvalersi delle esenzioni previste se riescono a organizzare il proprio lavoro sulla base della LL e dell'OLL 1. Non è invece consentita la combinazione dell'applicazione delle norme generali con le norme dell'OLL 2.